COMUNE DI MANDATORICCIO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Tecnico Comunale

Piazza del Popolo - 87060 Mandatoriccio(Cs) - Tel. 0983/994009 - fax. 0983/994626
Pec: utc.mandatoriccio@asmepec.it

ORDINANZA N° 10 DEL 20-4-2018

Prot. n. 2830

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA DEI FONDI INCOLTI PER RAGIONI DI CIRCOLAZIONE STRADALE, INCOLUMITA' PUBBLICA, SICUREZZA URBANA E IGIENE E SANITA'

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n° 225

Premesso *che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;*

Accertato *che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;*

Ritenuta *la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;*

Vista *la Legge Regionale n° 4 del 10.02.1997;*

Vista *la Legge 21.11.2000 n° 353* ***-Legge quadro in materia di incendi boschivi-*** *;*

Visto *il D.L.vo n° 267/2000 e s.m.i.;*

Visti *gli artt. 449 e 650 del Codice Penale,*

O R D I N A

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il ***15 giugno 2018*** *ed il* ***30 settembre 2018*** *è fatto divieto, nei boschi, nei terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale di Mandatoriccio di:*

- *Accendere fuochi;*
- *Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;*

Art.2

I proprietari/conduttori/detentori di:

- *Aree verdi urbane incolte;*
- *Lotti interclusi;*
- *Villette con annesse aree a verde;*
- *Strutture artigianali/commerciali con annesse aree pertinenziali;*

dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

Art. 3

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt.10,00;

Art. 4

I detentori di fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00 misurati plani metricamente;

Art. 5

Gli interventi di pulizia indicati negli art. 2 - 3 e 4, dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il ***20 giugno 2018****, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori.*

Art. 6

La notifica della sanzione amministrativa sarà comminata ad uno degli aventi diritto in caso di comproprietà.

SANZIONI

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da €. 169,00 a €. 679,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada e ss.mm.

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000 e ss.mm., a carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n° 267 del 18.08.2000, così come integrato dal D.L. n° 50 del 31.03.2003 convertito con legge n° 116 del 20.05.2003, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà per il trasgressore una sanzione pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro, fatta salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi degli artt. 449 e 650 del codice penale, oltre l'addebito delle spese sostenute per la Ditta che sarà incaricata alla pulizia da parte di questo Comune laddove i soggetti proprietari/conduttori/detentori risultassero inadempienti, nella misura come appresso distinta, ed oltre ogni altra spesa compresa quella di notifica.

SPESE PER LA PULIZIA MATERIALE DEI LOTTI RICADENTI IN PROSSIMITA' DELLE AREE URBANE:

1. ***Per lotti fino a mq. 500 e facilmente accessibili € 200,00;***
2. ***Per lotti da mq. 500 e fino a mq. 1500 € 300,00;***

Maggiori oneri sui punti 1 e 2 per terreni impervi € 100,00

RICORDA

- *Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;*
- *Che chiunque avvisi un incendio è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:*

•	***Comanda Vigili del Fuoco***	*tel. 115*
•	***Corpo Forestale - Servizio Anticendio***	*tel. 1515*
•	***Servizio Protezione Civile (C.O.C.)***	*tel. 0983/994009*
•	***Arma Carabinieri***	*tel. 112*

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune e resa pubblica mediante affissione su tutto il territorio comunale.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa a: Prefettura di Cosenza, Comando Stazione Carabinieri Mandatoriccio, Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, lì 20.04.2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Emanuela Greco

- *Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;*
- *Che chiunque avvisi un incendio è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:*

•	***Comanda Vigili del Fuoco***	*tel. 115*
•	***Corpo Forestale - Servizio Anticendio***	*tel. 1515*
•	***Servizio Protezione Civile (C.O.C.)***	*tel. 0983/994009*
•	***Arma Carabinieri***	*tel. 112*

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune e resa pubblica mediante affissione su tutto il territorio comunale.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa a: Prefettura di Cosenza, Comando Stazione Carabinieri Mandatoriccio, Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, lì 20.04.2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Emanuela Greco

COMUNE DI MANDATORICCIO (Cosenza)